



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti

Collegi dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Al Signor Presidente EPPI

Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Roma, 11 gennaio 2008

Ns. Prot. 308/BC/fp

Oggetto: Profilo formativo del Perito Minerario in tema di Denuncia Inizio Attività (DIA) in zone destinate a cave, miniere e/o torbiere.
Richiesta di Deliberazione regolamentare alle Regioni d'Italia.

Le nostre Commissioni Specialistiche “Competenze Professionali” ed “Edilizia” hanno proposto, ed il Consiglio Nazionale ha deliberato, l'allegata richiesta da inoltrare alle Regioni affinché adottino una Deliberazione regolamentare sull'argomento in oggetto.

Pertanto, Vi invitiamo ad inoltrare alla Vostra Regione quanto Vi proponiamo, possibilmente congiuntamente con tutti i Collegi della Vostra Regione. Mentre i Collegi di Trento e Bolzano sono pregati di rivolgere la medesima istanza alle rispettive Province Autonome, ovviamente mutuando il destinatario.

Con i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Berardino Cantalini)

All'Onorevole Presidente

Giunta Regionale

Raccomandata A.R.

Regione

Oggetto: Profilo formativo del Perito Minerario in tema di Denuncia Inizio Attività (DIA) in zone destinate a cave, miniere e/o torbiere.

Richiesta di Deliberazione regolamentare.

L'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 dispone che *“Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di ... minerario ..., le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute: a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse”*.

Le competenze professionali sono costituite essenzialmente da una formazione complessa di istruzione scolastica e/o accademica ed esperienza tecnica specialistica, tirocinio o pratica professionale.

A tal fine, il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222, per la Specializzazione XVIII Indirizzo particolare per la “Industria Mineraria”, istituisce le seguenti materie professionali: 1. Fisica applicata; 2. Chimica e laboratorio; 3. Disegno Tecnico; 4. Mineralogia, geologia e laboratorio; 5. Chimica e metallurgica e mineralurgica e laboratorio; 6. Elettrotecnica e laboratorio; 7. Meccanica e macchine; 8. Topografia, disegno e laboratorio; 9. Costruzioni e disegno; 10. Arte mineraria e laboratorio; 11. Arricchimento dei minerali e laboratorio; 12. Igiene e pronto soccorso; 13. Legislazione mineraria; 14. Esercitazioni nei reparti di lavorazione.

Siccome è l'esame di Stato che “abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale per il Perito Industriale, è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione” (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum).

Infatti, i curricula scolastici hanno “valore integrativo nell'interpretazione della normativa”, ma non suppletivo di riconoscimento delle competenze, “ove la legge professionale non lasci spazio ad estensioni” (Pretura Gorizia, 28 giugno 1996).

“É quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista” (Cass. n. 7023/1999 cit.).

Inoltre, l'All. B del D.M. n. 445/91 e succ. mod., recante il “Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale”, delineato secondo quanto stabilito dai programmi d'insegnamento negli Istituti Tecnici, ai sensi del Decreto del Presidente della

Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 (“*Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici*”), prevede una particolare preparazione scolastica con riferimento alla mineralogia, alla geologia, alla topografia e relative applicazioni, disegno e laboratorio, cognizioni sui materiali da costruzione di tipo più corrente e sulle strutture di fabbrica essenziale per la specializzazione.

I curricula scolastici conferiscono valore integrativo nell’interpretazione delle norme professionali, ma non suppletivo di riconoscimento di competenze ove la legge non lasci spazio ad estensioni. Infatti, ai sensi del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 e della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, il diploma di Perito Industriale è condizione essenziale per accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale nella specializzazione relativa al diploma.

A ciò si aggiunga che per valutare le competenze del tecnico diplomato non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare l’intero scenario formativo e curricolare, “tenuto conto della specifica cultura dei tecnici diplomati accresciuta dall’evoluzione delle relative conoscenze tecniche [Cons. Stato, (Sez. IV), 9 agosto 1997, n. 784]” (Cons. Stato, 31 gennaio 2001 n. 348; Cons Stato, 3 ottobre 2002, n. 5208).

La stessa previsione della laurea come requisito di accesso alla professione di Perito Industriale, ai sensi dell’art. 55 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, si giustifica in ragione del carattere professionalizzate dei nuovi percorsi triennali introdotti dal D.M. n. 509/1999, al fine di fornire allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

Proprio il predetto carattere professionalizzante ha consentito di superare il requisito del titolo specifico di scuola secondaria richiesto in via generale dall’ordinamento per la professione di Perito Industriale di cui all’art. 55 DPR 328/2001.

In base alle caratteristiche della sua formazione si riconosce al Perito Minerario la conoscenza dei materiali da costruzione (di quelli di tipo più corrente), della topografia (relativamente ai rilievi da effettuarsi sul terreno ed in sottosuolo, nonché alla rappresentazione dei rilievi eseguiti mediante il disegno ed utilizzazione di metodi, tecniche e strumenti), oltre alla competenza ad effettuare prospezioni geologiche e minerarie per la maturata conoscenza delle caratteristiche geologiche del sottosuolo.

Ebbene, alla luce di ciò, con la riforma del Titolo V della Costituzione, operata dalla L. n. 3/2001, e la nuova formulazione dell’art. 117 Cost. sono riservate all’attività legislativa concorrente sia la materia riguardante le professioni sia quella di governo del territorio, con ciò significando che, nell’ambito dei criteri generali dettati dall’ordinamento statale, le Regioni possono legiferare e dettare regolamenti attuativi in maniera autonoma in materia di miniere e modalità di erogazione delle concessioni.

In questo senso, per l’esercizio dell’attività nei siti urbanizzati a cava, torbiera e/o miniera, **le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano richiedono al Perito Minerario**, oltre alla relazione geomineraria, a quella tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali, i vincoli e le limitazioni d’uso presenti nel territorio interessato, i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste dal piano di coltivazione, **anche il progetto delle opere di urbanizzazione**

primaria necessarie e di quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi afferenti le opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonché le ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi all'attività di escavazione (v. art. 12, comma 2, L. R. Toscana n. 78/98).

D'altronde, il concetto di "*pertinenza*", così come indicato nel Regolamento professionale, rappresenta il legame, il vincolo di destinazione tra le opere e l'esercizio della miniera, cava o torbiera. Pertanto, il complesso di beni (mobili o immobili) organizzato e funzionalmente orientato all'esercizio delle attività di miniera rappresentano il prerequisite essenziale per oggettivare le attività di intervento di competenza del Perito Minerario.

Nelle aree designate dagli strumenti urbanistici regionali, il Perito Minerario svolge attività di:

- a) progettazione e direzione lavori per le costruzioni pertinenti l'attività mineraria, implementate all'interno del perimetro di cava, torbiera o miniera, nell'ambito dell'attività urbanistico-edilizia;
- b) progettazione e direzione lavori per la realizzazione di infrastrutture e modesti interventi di sistemazione del sito pertinenti all'attività mineraria e, comunque, all'interno del perimetro dei siti identificati dagli strumenti urbanistici;
- c) progettazione e direzione dei lavori per strade di servizio e opere di urbanizzazione primaria nonché progettazione e direzione dei lavori per interventi di sistemazione ambientale all'interno del perimetro dei siti identificati dagli strumenti urbanistici come cave, torbiere, miniere o che erano già così classificate prima dell'esaurimento dell'attività estrattiva;
- d) il confinamento e la materializzazione dei confini mappali, la suddivisione delle particelle fondiarie costituenti il perimetro minerario.

Inoltre, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono impegnate a realizzare attività di bonifica ambientale dei siti primariamente destinati a coltivazione mineraria, a cava e torbiera, ove può essere utilizzata la competenza professionale del Perito Minerario.

Si consideri, infine, che l'art. 18 R.D. 275/1929, stabilisce che "Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di Perito Industriale possono essere affidati dall'Autorità giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei Periti Industriali".

TANTO PREMesso

Si rende necessario che codesta Onorevole Regione, con deliberazione regolamentare, consenta alla figura professionale del Perito Minerario di poter presentare alla Pubblica Amministrazione denunce inizio attività (DIA), ovvero la facoltà di realizzare tutti i lavori e le attività pertinenti nelle aree destinate dai PRG e Piani Particolareggiati a cava, miniera e/o torbiera, senza con ciò superare i limiti di competenza riconosciuti dalla legge alla professione di Perito Industriale Minerario.

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(.....)